

REGOLAMENTO

del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola maggiormente rappresentative (FORAGS) istituito con decreto n. 179 del 12 giugno 2003 dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

1 – Composizione del FORAGS ed aspetti procedurali

Composizione

1.1 - Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente rappresentative (FORAGS) è costituito da due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte, individuate con le modalità indicate al successivo punto 3.

1.2 - Il Presidente regionale di ogni Associazione componente del FORAGS comunica alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (USR) i nominativi dei rappresentanti designati a farne parte.

Coordinatore del FORAGS

1.3 - I componenti del FORAGS eleggono al loro interno, con mandato annuale, un Coordinatore, con il compito di far osservare il presente regolamento e di presiedere le sedute assicurandone il democratico ed ordinato svolgimento.

Partecipanti alle riunioni

1.4 - Alle riunioni del FORAGS partecipa il Direttore Generale dell'USR o suo delegato, il Dirigente l'ufficio competente dell'USR, il Coordinatore del servizio regionale dell'USR per le politiche giovanili e genitoriali od in sua vece altro rappresentante designato dall'USR; è inoltre eventualmente presente personale della Direzione Generale con funzioni di supporto tecnico.

1.5 - Su invito del Direttore Generale dell'USR, d'intesa con il Coordinatore, a singole riunioni del FORAGS possono inoltre partecipare, con riferimento a specifici argomenti posti in discussione, dirigenti o funzionari dell'USR ed altri esperti o responsabili di istituzioni, pubbliche o private.

Supporto tecnico

1.6 - L'USR assicura il supporto tecnico, organizzativo e di segreteria necessario per lo svolgimento delle attività del FORAGS e la redazione del processo verbale. I partecipanti che volessero riportare integralmente a verbale il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante. L'approvazione delle decisioni adottate e i testi delle delibere assunte avviene alla fine della seduta. Copia integrale del verbale viene inviata ai membri del FORAGS.

1.7 - Al termine di ogni seduta il FORAGS propone all'USR quanto eventualmente portare a conoscenza dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche.

Convocazioni

1.8 - Il FORAGS si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore Generale, di norma presso gli uffici della Direzione Generale dell'USR a Bologna; può inoltre essere ulteriormente convocato su richiesta dell'USR o di almeno la metà più uno delle associazioni costituenti.

1.9 - L'avviso di convocazione viene trasmesso alle Associazioni di norma almeno con cinque giorni di anticipo. In esso vi sono indicati la data, l'ora di inizio, il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1.10 - L'ordine del giorno viene definito dal Direttore Generale dell'USR, sentito anche il Coordinatore del FORAGS o le associazioni richiedenti l'incontro.

1.11 - Qualora sorgano problemi di rilevante importanza, l'ordine del giorno può essere modificato in seguito alla presentazione di mozione d'ordine.

Commissioni di lavoro

1.12 - Il FORAGS, qualora lo ritenga opportuno, può istituire Commissioni di lavoro, con funzione consultiva ed istruttoria, al fine di esaminare ed approfondire le questioni a loro delegate.

Numero legale

1.13 - All'inizio di ogni seduta il Coordinatore accerta che questa sia validamente costituita, essendo presenti la metà più una delle Associazioni di genitori componenti. In caso di mancanza del numero legale la seduta viene riconvocata dopo trenta minuti; in tal caso la seduta risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al precedente comma.

Approvazione del Regolamento del FORAGS

Il Regolamento del FORAGS viene approvato a maggioranza assoluta delle associazioni componenti ed entra in vigore dopo la sottoscrizione da parte del Direttore Generale o del Dirigente dell'USR eventualmente delegato.

2 – Finalità del FORAGS

2.1 - favorire il dialogo e il confronto fra l'USR e le associazioni dei genitori della scuola in merito alle problematiche studentesche e scolastiche, coerentemente con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e le norme ordinamentali, nel rispetto delle scelte educative della famiglia, al fine di stabilire di un rapporto di cooperazione tra scuola e genitori.

2.2 - rappresentare all'USR le esigenze e formulare le proposte delle associazioni dei genitori della scuola;

2.3 - esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che l'USR intende sottoporre loro, al fine di migliorare la cooperazione tra scuola e genitori ed anche di prevenire contenziosi;

2.4 - esprimere pareri su provvedimenti attinenti all'istruzione;

2.5 - favorire la partecipazione delle associazioni dei genitori, per quanto di competenza, ai progetti che l'Amministrazione Scolastica avvia a supporto del sistema di istruzione della Regione Emilia-Romagna.

3 – Requisiti per l'ammissione

3.1 - Considerato che il FORAGS rappresenta l'articolazione regionale del Forum nazionale delle Associazioni dei genitori della scuola maggiormente rappresentative (Fonags) istituito presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, fanno parte del FORAGS le associazioni, attive da almeno 12 mesi, che lo richiedano in quanto già accreditate presso il Fonags, ove presenti con proprie strutture organizzate in almeno cinque province della regione Emilia-Romagna.

3.2 - Per altre Associazioni genitori non facenti parte del Fonags, attive da almeno 12 mesi, è possibile entrare a fare parte del FORAGS, su richiesta presentata dal Presidente l'associazione, documentando la presenza con proprie strutture organizzate in almeno cinque province della regione Emilia-Romagna, in almeno 25 Istituzioni Scolastiche della Regione e con un numero minimo complessivo di 500 iscritti nell'ambito del territorio regionale.

3.3 - La domanda di ammissione, da inoltrare all'USR a cura del Presidente regionale dell'associazione richiedente in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, deve essere adeguatamente documentata e corredata dall'elenco delle strutture organizzative presenti nel territorio della regione complete delle sedi e dei nominativi dei relativi Presidenti e dei componenti gli organi direttivi, che devono comunque risiedere nella provincia di competenza.

3.4 - Il FORAGS, esaminata la domanda di ammissione di cui al precedente punto 3.3 comprovante i requisiti di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, delibera l'ammissione di nuove associazioni entro 90 giorni dall'istanza di ammissione.

3.5 - Il FORAGS regola i requisiti per la permanenza delle associazioni costituenti.

4 - Disposizioni finali

4.1 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente.

4.2 - Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle riunioni del gruppo e per eventuali spese di missione.

Il presente regolamento viene approvato dalle associazioni componenti il FORAGS (istituito con decreto n° 179 del 12.06.2003), in data 20.12.2004.

Il presente regolamento viene sottoscritto dal Direttore Generale dell'USR ed entra in vigore, in data 3/01/2005